

**PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA -
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL NOME E DEL LOGO
PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 28 DICEMBRE 2005 N. 54

Indice

Premessa

| | |
|---|---|
| art. 1 – Denominazione ed emblema del Parco | 2 |
| art. 2 – Beneficiari | 2 |
| art. 3 – Compiti dell'Ente Parco – Servizio Agro Silvo Pastorale..... | 3 |
| art. 4 – Manuale per la gestione del logo..... | 3 |
| art. 5 – Organismo di Controllo..... | 4 |
| art. 6 – Iter procedurale..... | 4 |
| art. 7 – Diritto-Contributo | 5 |
| art. 8 – Durata della concessione d'uso del nome e del logo..... | 5 |
| art. 9 – Diritti e obblighi del Beneficiario..... | 6 |
| art. 10 – Etichettatura dei prodotti..... | 6 |
| art. 11 – La rete Agroalimentare del Parco | 7 |
| art. 12 – Contributi | 7 |
| art. 13 – Norme transitorie | 7 |
| art. 14 – Sanzioni | 8 |
| art. 15 – Pubblicità | 8 |

Allegati

All. 1) - Facsimile di domanda

All. 2) - Modulo di conferma dell'adesione

All. 3) - Facsimile di Convenzione

Premessa

Ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n° 394, articolo 14, comma 4, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a prodotti agroalimentari che presentino requisiti tali da soddisfare le finalità del Parco.

Con la concessione d'uso del nome e del logo, l'Ente Parco si fa garante nei confronti del consumatore, in merito al legame delle produzioni agroalimentari con il territorio

Con tale garanzia, i produttori possono instaurare un rapporto di maggior fiducia con i consumatori e, di conseguenza, con l'Ente Parco.

Chi produce, quindi, è al tempo stesso chiamato a garantire sia il consumatore che l'Ente Parco che i propri prodotti siano effettivamente conformi alle indicazioni definite in etichetta, godendo per contro, di possibili vantaggi nella commercializzazione.

L'apposizione del logo del Parco su un prodotto certificherà non solo la provenienza all'interno dell'area protetta delle materie prime e la loro trasformazione secondo procedimenti predefiniti ma, soprattutto, il rispetto dell'ambiente in tutte le fasi produttive.

Art. 1

Denominazione ed emblema del Parco

1. L'Ente Parco, al fine di perseguire le proprie finalità e, in particolare, la promozione delle attività di cui all'art.14 della legge 394/91, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso della denominazione e dell'emblema del Parco a soggetti che svolgono la loro attività nel settore agroalimentare.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità cui devono attenersi i produttori agroalimentari, singoli o associati, che abbiano intenzione di utilizzare il nome ed il logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le forme di comunicazione riguardanti le concessioni d'uso rilasciate dall'Ente Parco per la promozione dei prodotti agroalimentari.

Art. 2

Beneficiari

1. Per *Produttore agroalimentare*, singolo o associato, di seguito indicato come "Produttore" si intendono le imprese agroalimentari ricadenti nella definizione di microimprese e PMI della CEE e le aziende agricole, zootecniche e forestali che esercitano la propria attività imprenditoriale nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
2. I prodotti per i quali può essere richiesta la concessione d'uso del nome e del logo del Parco devono soddisfare, oltre ai requisiti ed i limiti stabiliti per legge, relativamente a composizione, etichettatura, imballaggio, modalità di presentazione, data di scadenza e quant'altro espressamente previsto, anche le disposizioni contenute nel "Manuale per la gestione del logo" e nei relativi disciplinari di cui al successivo art. 4
3. Sono ammessi all'uso in concessione del nome e del logo del Parco le seguenti Tipologie di Produttori:
 - a) TIPOLOGIA A) Produttori che aderiscono a marchi di qualità istituiti a livello nazionale o europeo e/o che sono già sottoposti ad un regime di controllo e certificazione per una o più caratteristiche del prodotto finito e del ciclo di produzione (prodotti DOP, IGP, STG, DOC,

DOCG, IGT, produzioni biologiche, integrate, tracciate, produzioni a marchio o altre certificazioni);

- b) TIPOLOGIA B) Produttori che NON appartengono alla Tipologia A) ma che attivino le procedure per l'ottenimento di una delle suddette certificazioni.

I beneficiari di Tipologia B potranno avvalersi di un Organismo di Certificazione convenzionato con l'Ente Parco, secondo modalità e tariffe stabilite.

4. L'Ente Parco si riserva altresì la facoltà di concedere l'uso del nome e del logo ai produttori che esercitino attività nel settore agroalimentare (terreni, centro aziendale, laboratori e magazzini) al di fuori dei confini dell'area protetta, attraverso specifici accordi quali i Patti di Associazione.

Art. 3

Compiti dell'Ente Parco - Servizio Agro Silvo Pastorale

1. L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per mezzo del Servizio Agro Silvo Pastorale, gestisce le procedure inerenti la concessione d'uso del logo ed ha compiti di:
 - a) redigere e revisionare il Manuale per la gestione del logo e i documenti correlati;
 - b) esaminare e istruire le istanze pervenute;
 - c) assistere i produttori nel processo di rilascio delle singole concessioni;
 - d) gestire il sistema di verifica dell'efficacia della concessione d'uso del nome e del logo del Parco;
 - e) gestire in via informatizzata la documentazione e l'elenco delle aziende che hanno ottenuto la concessione d'uso del Logo, il rilascio e le autorizzazioni per la stampa delle etichette.
2. L'Ente Parco, per l'espletamento delle procedure di cui sopra, può avvalersi del supporto tecnico di Enti, Associazioni, Istituti di Ricerca e Università, stipulando con questi apposite convenzioni.

Art. 4

Manuale per la gestione del Logo

L'Ente Parco provvede alla stesura e alla revisione di un apposito *Manuale per la gestione del logo*, di seguito chiamato Manuale, che conterrà:

- a) le procedure operative;
- b) le istruzioni operative;
- c) i disciplinari di produzione;
- d) i documenti di registrazione.

Art. 5

Organismo di Controllo

L'ente Parco provvede a stipulare apposita convenzione con un Organismo di controllo, accreditato SINCERT o analogo Ente Europeo, in grado di affiancare l'Ente Parco per la gestione delle procedure durante il processo di rilascio d'uso del Logo.

Compiti specifici dell'Organismo di controllo saranno:

- a) predisposizione di idonee check-list per la verifica dei requisiti prescritti;
- b) realizzazione di audit ispettivi presso il produttore;
- c) invio all'Ente Parco della documentazione prodotta durante la verifica ispettiva ed il verbale conclusivo dell'audit;
- d) attività di supporto tecnico all'Ente Parco per il rilascio del logo;

- e) realizzazione delle successive verifiche di sorveglianza presso i produttori che hanno ottenuto la concessione del logo.

Art 6

Iter procedurale

1. I produttori che intendono avvalersi del nome e del logo del Parco devono inoltrare richiesta di concessione all'Ente Parco secondo il facsimile di domanda di cui all'Allegato 1) a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano, all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento 67010 Assergi – L'Aquila.
2. L'Ente Parco, successivamente alla ricezione dell'istanza, invia al produttore richiedente il presente Regolamento, il Manuale e il Disciplinare di produzione relativo al prodotto per cui è stata avanzata richiesta, comunicando contestualmente il nome del Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata e integrata dalle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005.
3. Il produttore sarà tenuto a dare conferma scritta di adesione secondo il Modulo di conferma dell'adesione di cui all'Allegato 2), corredandola della documentazione necessaria richiesta dall'Ente Parco;
4. L'Ente Parco, dopo una prima verifica della documentazione presentata, trasmette gli atti all'Organismo di Controllo di cui all'art. 5, che predispone l'audit di ingresso;
5. I verbali formulati dall'Organismo di Controllo e la relativa documentazione prodotta vengono trasmessi all'Ente Parco.
6. L'Ente Parco si impegna a rilasciare la concessione, se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente regolamento, entro massimo 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 5.
7. Il nome ed il logo del Parco non possono in nessun caso essere utilizzati prima della conclusione della procedura di ottenimento degli stessi.
8. L'Ente Parco stipula con i produttori che hanno ottenuto la concessione d'uso del nome e del logo del Parco apposita convenzione che regola i termini della concessione stessa nonché gli impegni assunti da ambo le parti, secondo lo schema di cui all'Allegato 3).
9. I produttori che hanno ottenuto la concessione d'uso del nome e del logo saranno oggetto di controlli periodici di mantenimento da parte dell'Ente Parco e dell'Organismo di Controllo che ne verificheranno la conformità al presente regolamento.

Art. 7

Diritto-Contributo

1. L'uso della denominazione e dell'emblema viene concesso dietro il pagamento di un Diritto-Contributo che verrà destinato alla tutela e promozione dei prodotti agroalimentari del Parco nonché alla promozione dell'occupazione in tale settore.
2. L'entità del corrispettivo viene stabilita tenendo conto del volume del fatturato del richiedente secondo la seguente tabella:

| | Fatturato annuo in Euro | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Attività | fino a 20.000,00 | da 20.000,00 a 35.000,00 | da 35.000,00 a 70.000,00 | da 70.000,00 a 150.000,00 | oltre 150.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Diritto-Contributo annuo | € 100,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 400,00 | € 500,00 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

Tali importi sono da intendersi al netto di IVA (20%).

3. Il pagamento del corrispettivo dovuto, avviene contestualmente alla firma della Convenzione e, successivamente, con cadenza annuale;
4. L'entità del corrispettivo è aggiornata annualmente, dalla Giunta Esecutiva dell'Ente Parco;
5. L'Ente Parco può concedere eccezionalmente l'uso del nome e del logo senza il pagamento del diritto-contributo ai produttori che presentino aspetti di particolare debolezza economica e ai coltivatori diretti.

Art. 8

Durata della concessione d'uso del nome e del logo

1. La durata della concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stabilita in anni 3 (tre) dalla data di stipula della convenzione ed è rinnovabile dietro specifica richiesta con istanza da inoltrare a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento 67010 Assergi – L'Aquila, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini della suddetta convenzione.
2. L'Ente Parco valuta le istanze di rinnovo in base alla permanenza dei requisiti di cui al presente Regolamento ed alle risultanze dei controlli effettuati nell'ambito delle verifiche programmate e rinnova la concessione e la relativa convenzione.

Art. 9

Diritti e obblighi del Beneficiario

1. Il produttore in possesso della concessione d'uso del nome e del logo rilasciata dall'Ente Parco ha diritto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento a:
 - a) rendere pubblica l'autorizzazione del Parco;
 - b) utilizzare il logo come definito nel Manuale;
 - c) adottare per i propri prodotti le Etichette e l'impostazione definita nel successivo articolo 10 del presente Regolamento;
2. Il produttore in possesso della concessione d'uso del nome e del logo rilasciata dall'Ente Parco ha l'obbligo di:
 - a) non attuare forme di comunicazione della concessione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i consumatori;
 - b) non attuare forme di comunicazione che possano portare discredito all'Ente Parco;
 - c) non utilizzare il logo su documentazione che non riguardi strettamente il campo di applicazione della concessione rilasciata. Ciò non preclude al richiedente di poter utilizzare il logo a disposizione su carta intestata da lettere prestampata;
 - d) non utilizzare il logo quando la concessione non è ancora stata rilasciata o è stata revocata o sospesa o il produttore vi abbia rinunciato;
 - e) dare libero accesso al personale dell'Ente e/o dell'Organismo di Controllo per l'audit di ingresso e di mantenimento.
3. La concessione e la relativa pubblicità è specifica per singolo prodotto e non è trasferibile.

4. Il produttore, è tenuto anche al rispetto di eventuali prescrizioni aggiuntive riportate nelle periodiche revisioni del Manuale.

Art. 10

Etichettatura dei prodotti

1. Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio su cui riportare il Logo dell'Ente Parco e il codice di autorizzazione. La posizione e le dimensioni del Logo sull'etichetta saranno disciplinate dal Manuale per la gestione del Logo di cui al precedente art. 4.
2. Nella convenzione stipulata con il beneficiario della concessione, potrà essere definita una percentuale della produzione che il beneficiario decide di destinare alla Rete Agroalimentare del Parco di cui al successivo art. 11. In questo caso il prodotto recherà una apposita etichetta ideata dall'Ente stesso.

Art. 11

La Rete Agroalimentare del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

1. Il produttore che abbia ottenuto la concessione dell'uso del nome e del logo del Parco attiva con l'Ente Parco apposita convenzione di cui all'Allegato 3) che regola i rapporti tra le parti nonché l'inserimento degli stessi beneficiari nella "Rete Agroalimentare del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga".
2. Tale Rete prevede la valorizzazione dei prodotti del Parco attraverso opportuni circuiti pubblicitari e canali di vendita.
3. L'elenco dei Prodotti del Parco sarà inserito in un Albo ufficiale, tenuto presso l'Ente Parco il quale sarà suddiviso per categorie merceologiche ed aggiornato automaticamente. L'Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Albo, presso le proprie sedi e sul proprio sito web www.gransassolagapark.it, per favorire la massima trasparenza e pubblicità ai nominativi dei beneficiari e alle tipologie dei prodotti inseriti.

Art. 12

Contributi per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco

1. L'Ente Parco può stabilire eventuali forme di contributo ai concessionari dell'uso del nome e del logo del Parco, a parziale copertura delle spese sostenute per l'ottenimento della concessione.
2. Le modalità di erogazione dei contributi saranno stabilite dall'Ente Parco, secondo i propri indirizzi politici e gestionali, attraverso apposito Regolamento attuativo.

Art. 13

Norme transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, facciano uso per i propri prodotti della denominazione o l'emblema del Parco secondo il precedente Regolamento, abrogato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 70/02 del 30 ottobre 2002, devono presentare, entro 30 giorni, la domanda di concessione dell'uso del marchio, secondo le modalità del presente Regolamento. Fino alla definizione dell'iter procedurale, che avrà una durata

massima di 180 giorni dalla ricezione delle istanze, possono comunque continuare ad utilizzare le etichette in proprio possesso, salva diversa disposizione dell'Ente Parco.

2. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 14.

Art.14

Sanzioni

1. L'Ente Parco si riserva il diritto di verificare la rispondenza ai disciplinari di produzione. Qualora si riscontrassero difformità rispetto alle prescrizioni, queste saranno gestite secondo le procedure previste nel Manuale.
2. L'Ente Parco diffida il produttore all'uso del marchio per il prodotto non conforme e chiede l'immediato ritiro dal commercio.
3. Entro dieci giorni dalla diffida il produttore ha la facoltà di presentare argomentazioni a propria difesa all'Ente Parco.
4. Nei casi in cui la non conformità riguardi:
 - a) scostamenti dalle caratteristiche dei prodotti;
 - b) presenza di informazioni non veritiere sull'etichetta;l'uso del marchio verrà revocato fino al momento in cui il produttore sarà in grado di dimostrare il ripristino della conformità.
5. Nel caso di non conformità ripetuta, la concessione d'uso del nome e del logo potrà essere revocata in via definitiva.
6. Nei casi in cui la non conformità riguardi:
 - a) il mancato rispetto delle leggi a tutela dell'ambiente;
 - b) arreco di danni al consumatore;l'uso del marchio verrà revocato in via definitiva.
7. La decisione dell'Ente Parco sarà assunta entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore delle proprie argomentazioni.
8. Nel caso di utilizzo del nome e del logo del Parco da parte del produttore pur in presenza di decisioni di revoca, l'Ente Parco potrà ricorrere alle vie legali.
9. Nel caso di uso non autorizzato della denominazione e dell'emblema del Parco successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il rappresentante legale del Parco intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando un'immediata azione legale.
10. In caso di uso non autorizzato, l'interessato non potrà comunque ottenere la concessione prima che sia trascorso un triennio dall'intimazione di cui al precedente comma.

Art. 15

Pubblicità

1. L'Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini del Parco, delle istituzioni e per garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.

.....
.....
Il sottoscritto chiede la concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono complete e corrispondono a verità.

Il Rappresentante Legale

Allegato 2

CONFERMA DI ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITA' DEL PARCO

Ai sensi del Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Delibera di Consiglio Direttivo n. 54/05 del 28 dicembre 2005

Soggetto proponente

| Ragione sociale |
|---------------------|
| |
| Partita IVA: |

| Rappresentante legale | | |
|-----------------------------|---------|----------------|
| Nome | Cognome | Codice Fiscale |
| | | |
| Responsabile per la qualità | | |
| Nome | Cognome | Codice Fiscale |
| | | |

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare i contenuti del Regolamento per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del Manuale per la gestione del logo e del/dei disciplinare/i di produzione allegato/i.

SI allega alla presente la documentazione richiesta come di seguito riportato:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Il sottoscritto si impegna infine a dare libero accesso al personale dell'Ente e/o dell'Organismo di Controllo per l'audit di ingresso e di mantenimento.

In attesa di riscontro

Il Rappresentante Legale

.....

ALLEGATO 3

Schema di convenzione tra l'Ente Parco ed i Produttori agro-alimentari per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran

Sasso e Monti della Laga

L'anno, il giorno....., presso la sede legale dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sita in Assergi (L'Aquila), Via del Convento

tra

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nella persona del Direttore,, nato a..... (.....) il e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di seguito denominato "Ente Parco";

e

il Sig., nato a.....il e residente a....., in (C.F.), nella sua qualità di legale rappresentante della;

Premesso che:

- l'Ente Parco, ai sensi dell'art.14 della legge quadro sulle aree protette n° 394/1991 intende promuovere l'utilizzo del Nome e del logo del Parco da parte dei produttori del settore agroalimentare; a tal fine l'Ente Parco ha predisposto un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con Delibera n° 54/05 del 28 dicembre 2005 che disciplina le condizioni di concessione d'uso del nome e del logo del Parco;

che la società/Ditta/Cooperativa

- ha presentato domanda di concessione d'uso del nome e del logo del Parco;
- ha preso visione e accettato per iscritto i contenuti del Regolamento per la concessione d'uso del nome e del logo, del Manuale per la gestione del logo e del/dei disciplinare/i di produzione allegato/i;
- ha inviato all'Ente Parco la documentazione richiesta;

che le risultanze dell'audit di parte terza hanno prodotto esito positivo;

che l'istruttoria effettuata dagli organismi competenti ha dato esito positivo come risulta dalla Determinazione n° ___ del ___/___/___ adottata dal Direttore dell'Ente Parco.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come innanzi costituite, dichiarando la premessa a far parte integrante della presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la concessione alla Società/Ditta/Cooperativadell'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga alle condizioni qui di seguito specificate.

Art. 2

Identificazione del concessionario e del prodotto

1. Il concessionario ed il prodotto autorizzato sono identificati con un codice numerico, in cui le prime tre cifre indicano il produttore, le seconde tre il prodotto autorizzato, le ultime due l'anno di rilascio.

Codice assegnato: ___ ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ per il prodotto:

Codice assegnato: ___ ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ per il prodotto:

Codice assegnato: ___ ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ per il prodotto:

2. Per concessionario si intende il soggetto che esercita la propria attività imprenditoriale in uno dei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
3. Il prodotto si intende autorizzato quando rispetta i requisiti disciplinati dal Manuale per la gestione del logo, a seguito della verifica ispettiva così come stabilito dal Regolamento in premessa richiamato.

Art. 3

Impegni del Concedente

1. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, verifica e garantisce che l'uso del nome e del logo del Parco avvenga in osservanza di quanto espressamente previsto nel manuale di gestione e nel regolamento di cui in premessa.
2. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga istituisce un Albo Ufficiale dei Prodotti a cui è stato concesso l'uso del nome e del logo del Parco, nel quale, per ogni prodotto, viene identificato anche il concessionario.
3. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il beneficiario.
4. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a tutelare i concessionari dell'uso del nome e del logo da eventuali usi non consentiti degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Art. 4

Impegni del Concessionario

1. **Il Concessionario opera sotto la diretta responsabilità del suo legale rappresentante che, in particolare, garantisce che l'uso del nome e del logo del Parco avvenga nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento e dal manuale di gestione specificati in premessa.**
2. E' fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, ancorché successori a titolo particolare, in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della concessione.
3. Il concessionario si impegna a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
4. Il Concessionario si impegna ad informare immediatamente il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dell'eventuale:
 - Interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione;
 - Variazione del legale rappresentante;
 - Variazione della ragione sociale;
 - Variazione significativa del metodo produttivo.

Art. 5

Modalità per l'utilizzo del nome e del logo del Parco

1. L'uso del nome e del logo del Parco può essere riportato esclusivamente sui prodotti autorizzati di cui alla presente convenzione e secondo le indicazioni riportate nel Regolamento richiamato.
2. Il concessionario avrà facoltà di riportare sui documenti commerciali, promozionali o pubblicitari e sulla carta intestata il nome ed il logo del Parco, purché in essi non ci siano riferimenti a prodotti o attività non oggetto della concessione dell'uso del nome e del logo.
3. L'utilizzo del nome e del logo del Parco deve avvenire in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, a meno che il concessionario non riceva espressa autorizzazione da parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Art. 6

Risoluzione anticipata della convenzione

1. L'Ente Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente e con decorrenza immediata la presente convenzione qualora il concessionario non rispetti gli obblighi prescritti a suo carico nel Regolamento e nel Manuale di Gestione, ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al concessionario e quindi al risarcimento del danno ai sensi di legge.

2. In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.
3. risoluzione anticipata della convenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo avviene in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R.
4. Nel caso di risoluzione per inadempimento della presente convenzione, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si riserva di intraprendere le iniziative più opportune al fine di tutelare gli altri beneficiari dell'uso del nome e del logo del Parco.

Art. 7

Recesso

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, la parte recedente dovrà versare all'altra entro dieci giorni dal recesso la somma di € a titolo di penale .

Art. 8

Effetti della cessazione della convenzione

Dal momento della cessazione del presente contratto, al concessionario è fatto divieto di usare o permettere di usare il nome e/o il logo del Parco concedente.

Art.9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile soltanto mediante apposita istanza da inoltrare a mezzo di raccomandata A/R., ovvero consegnata a mano all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, entro tre mesi dalla scadenza dei termini della suddetta convenzione ed a seguito di verifica positiva da parte dell'Ente concedente della permanenza dei requisiti prescritti a carico del concessionario nel Regolamento e nel Manuale sopra richiamati.

Art. 10

Corrispettivo d'uso

Il concessionario si impegna ad erogare al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nei modi e nelle forme di cui all'art. 7 del Regolamento in allegato, il corrispettivo annuale di €.....

Art. 11

La Rete commerciale dei prodotti tradizionali del Parco

Il Concessionario, ai fini dell'inserimento dei propri prodotti nel circuito promozionale del Parco e della commercializzazione presso i punti vendita appositamente predisposti, acconsente ad effettuare una fornitura del% dei prodotti che usufruiscono del nome e del logo all'Ente Parco ad un prezzo scontato del%.

Art. 12

Modifiche della convenzione

Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella presente convenzione , non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Art.13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia al Regolamento e al Manuale di gestione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nonché alle disposizioni in materia di obbligazioni previste nel codice di rito.

Art. 14

Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata i seguenti allegati:

1.
2.
3.

Art. 15

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti sarà competente il Foro di L'Aquila.

Letto, approvato e sottoscritto
Assergi il

Il Direttore dell'Ente Parco Nazionale

Il Concessionario

Laga

del Gran Sasso e Monti della

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica le seguenti clausole: artt. da 1 a 16.

Letto, approvato e sottoscritto,
Assergi il

Il Direttore dell'Ente Parco Nazionale

Il Concessionario

Laga

del Gran Sasso e Monti della

.....

.....